

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 30 marzo 2021, n. 60

Rettifica D.D. n. 169 del 28 ottobre 2020 di proroga dei termini di inizio dei lavori, di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare della potenza di 7,46557 MWe sito nel Comune di San Severo (FG) loc. "Torretta", e relative opere di connessione costituite da una sotto stazione utente 30/150 KV "San Severo Sud" raccordata in entra-esce alla linea esistente a 380 KV "Foggia- Larino (già autorizzata con Determinazione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55 del 20.12.2012.

Società Luxenia S.r.l. con sede legale in Piazzale Cappuccini, 4 in San Severo (FG).

Preso d'atto della conservazione del termine di validità di inizio lavori per 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 3 bis "Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza" co. 1 lett. b) del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 03.12.2020).

IL DIRIGENTE VICARIO

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

la D.G.R. 1974 del 7 dicembre 2020 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA 2.0", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni; la Delibera di Giunta Regionale n. 2089 del 22.12.2020 di attribuzione, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 delle funzioni vicarie ad interim della Sezione "Infrastrutture Energetiche

e Digitali afferenti al Dipartimento "Sviluppo Economico" al Dott. Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione Internazionalizzazione.

Rilevato che:

alla Società **Luxenia S.r.l.** con sede legale in San Severo (Fg), Piazzale Cappuccini, 4 con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 25 ottobre 2016 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 7,46557 MWe sito nel Comune di San Severo (Fg) Località "Torretta", nonché delle infrastrutture indispensabili;
- di una stazione elettrica utente da collegare con l'ampliamento della S.E. 380/150 KV "San Severo Sud";
- dell'ampliamento della S.E. 380/150 KV "San Severo Sud" raccordata in entra – esci alla linea esistente a 380 KV "Foggia – Larino" (già autorizzata con Determina del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55 del 20.12.2002);

alla Società **Luxenia S.r.l.** con **Determinazione Dirigenziale n. 25 del 4 aprile 2017** veniva concessa ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012 una proroga dell'inizio dei lavori di dodici mesi;

alla società **Luxenia S.r.l.**, con **Determinazione Dirigenziale n. 61 del 31 maggio 2018 veniva concessa una ulteriore proroga** del termine di inizio dei lavori di mesi 24 (ventiquattro), ai sensi dell'art. 22 lettera a) della L.R. 67 del 29 dicembre 2017, per la costruzione dell'impianto fotovoltaico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 53 del 25.10.2016;

con **Determinazione Dirigenziale n. 169 del 28.10.2020** si stabiliva la data 29 ottobre 2020 quale nuova scadenza del termine di inizio lavori, in virtù dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 con riferimento all'AU rilasciata alla Società **Luxenia S.r.l.** mentre non si concedeva la proroga ai sensi dell'ex art. 10, co. 4 del DL 16/2020, convertito in legge n. 120/2020, in quanto la norma faceva espresso riferimento ai soli permessi di costruire non estendendo la validità agli altri tipi di permessi, come invece fa l'art. 103 comma 2 così come modificato dal D.L. 108/2020 e s.m.i. che espressamente si rivolge a "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati";

con la predetta Determinazione Dirigenziale n. 169 del 28.10.2020 si concedeva una proroga di mesi 6 (sei) del termine di inizio dei lavori a tutto il 29 aprile 2021, ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012;

la società **Luxenia S.r.l.** con nota pec agli atti al prot. AOO_159 – 11.3.2021 – 0002530 ha formulato, richiesta di presa atto della proroga ex lege prevista dall'art. 103, comma 2, del DL 18/2020, attestando quale nuova scadenza del termine di inizio lavori ai sensi dell'autorizzazione unica, il 29 luglio 2021;

Ritenuto di accordare la proroga del termine di inizio lavori per un periodo di 6 mesi ai sensi dell'art. 5, comma 21 L.R. 25/2012 a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni dalla cessazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103 co. 2

Premesso che:

l'art. 103 co. 2 del L. n. 27/2020 ha disposto, che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali

comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La legge di conversione del 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 3.12.2020) recante: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anni 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, ha modificato il DL. 125/20;

In virtù di tale modifica legislativa, di cui all'art. 3 bis "Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza" co. 1 lett. a) l'art. 103 co.2 del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù della L. 159/2020 è oggi così vigente: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";

mentre all'art. 3 bis "Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza" il co. 1 lett. b) l'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù della L.159/2020 è oggi così vigente "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.

Dato atto :

- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 169 del 28.10.2020 è stata pubblicata sul BURP n. 160 del 26.11.2020;
- che l'inizio dei lavori a far data dalla notifica dell'atto di proroga concessa è previsto entro il 29.04.2021;
- che per effetto della modifica dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis "Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza" della L. 159/2020 il provvedimento di Autorizzazione Unica citato deve ritenersi vigente;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di:

Prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis "Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza" della L. 159/2020.

Ai sensi della normativa sopra indicata, si afferma che l'inizio dei lavori previsto nella D.D. n. 169/2020 si intende prorogato sino alla scadenza di 90 giorni a far data "dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

Di rettificare la determinazione dirigenziale n. 169 del 28 ottobre 2020 nella parte inerente l'applicazione dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis "Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza" della L. 159/2020.

Di rettificare la determinazione dirigenziale n. 169 del 28 ottobre 2020 nella parte inerente la proroga del termine di inizio lavori concessa per mesi 6 (sei), la stessa viene confermata con efficacia dalla data di scadenza di 90 giorni "dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” -
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 11.3.2021 – 002530 delle motivazioni in essa contenuta in merito alla richiesta di presa d’atto della proroga ex art. 103, comma2, del D.L. 18/2020 in merito ai lavori di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare della potenza di 7,46557 MWe sito nel Comune di San Severo (FG) loc. “Torretta”, e relative opere di connessione costituite da una sotto stazione utente 30/150 KV “San Severo Sud” raccordata in entra-esci alla linea esistente a 380 KV “Foggia- Larino (già autorizzata con Determinazione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55 del 20.12.2012.

Di prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell’art. 3 bis “Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza” della L. 159/2020.

Ai sensi della normativa sopra indicata, si afferma che l’inizio dei lavori previsto nella D.D. n. 169/2020 si intende prorogato sino alla scadenza di 90 giorni a far data “dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”..

Di rettificare la determinazione dirigenziale n. 169 del 28 ottobre 2020 nella parte inerente l’applicazione dell’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell’art. 3 bis “Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza” della L. 159/2020.

Di rettificare la determinazione dirigenziale n. 169 del 28 ottobre 2020 nella parte inerente la proroga del termine di inizio lavori concessa per mesi 6 (sei), con efficacia dalla data di scadenza di 90 giorni “dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 6 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;

- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - al Comune di San Severo;
 - alle Società Luxenia S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente Vicario
Dott. Giuseppe Pastore